

Si ringrazia per l'occasione offerta alla Regione di poter riferire il proprio punto di vista sul nuovo decreto legge "salva ILVA", decreto legge n.1/2015 recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"*.

Voglio dire subito che il decreto contiene alcuni aspetti che la regione valuta positivamente. Mi riferisco, in particolare, al nuovo protagonismo dello Stato con riferimento al destino del siderurgico rispetto al quale poniamo con forza il tema della salvaguardia dei livelli occupazionali e precisiamo che, per la Regione, qualsiasi intervento di tipo conservativo dell'impianto siderurgico più grande d'Europa debba considerare 2 elementi fondamentali: la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una produzione rispettosa dei vincoli ambientali e della tutela sanitaria.

Riteniamo, altresì, positivo il tentativo di semplificazione della governance e della riunificazione dei vari tavoli deputati alla attuazione degli interventi, pur segnalando la necessità di tenere debitamente in conto le prerogative degli Enti e delle comunità locali e distinte le risorse finalizzate alla ambientalizzazione dell'ILVA da quelle necessarie per la bonifica delle aree interessate ed il rilancio socio-economico dell'area tarantina.

Tuttavia si intende porre in evidenza che siamo all'ennesima decretazione di urgenza riferita all'ILVA di Taranto. Ribadiamo in questa sede quanto già riferito nel passato: riteniamo che la decretazione di urgenza non sia lo strumento idoneo ad intervenire su problematiche complesse, come quella in esame. Con vari decreti si è provveduto, via via, a definire ILVA impresa di interesse strategico nazionale. E' oggettivamente evidente che le norme susseguitesi hanno determinato nel tempo una complessiva espropriazione delle competenze ordinariamente attribuite agli Enti a fronte di un potere progressivamente crescente posto in capo ai commissari. A tale competenza attribuita ai commissari non si può certo dire che sia corrisposta una tutela crescente dell'ambiente e della salute dei cittadini. Anzi, nel tempo abbiamo assistito a continue proroghe dei termini ultimi previsti per l'attuazione di tutte le prescrizioni previste dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché alla eliminazione di qualsiasi strumento di vigilanza e sanzionatorio riferito ad ILVA. In tal senso basti pensare alla soppressione di fatto del ruolo del Garante a poco più di sette mesi dalla sua introduzione. E nell'attuale decretazione, come si vedrà dettagliatamente in seguito, assistiamo alla introduzione, ex lege, della impunità, penale ed amministrativa, del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati.

Fatte queste premesse, è necessario approfondire alcuni temi specifici, di seguito riportati.

1. Salute e Ambiente

Come è noto, con le precedenti decretazioni, grazie al ruolo propositivo della Regione Puglia, si è provveduto ad introdurre il tema della valutazione del danno sanitario per lo stabilimento ILVA. Come abbiamo detto più volte, si tratta di un cambio di paradigma fondamentale: le persone e la loro salute tornano ad essere al centro degli interessi pubblici e la produzione non può che adeguarsi ai livelli

massimi di sostenibilità sanitaria che vengono registrati. Seppure con vari distinguo sulle modalità di attuazione tra regione e ministeri competenti, la norma oggi viene ribadita nel carattere esecutivo. Riteniamo, tuttavia, che, nonostante i numerosi sforzi fatti, sia necessario dotare ed adeguare le strutture pubbliche sanitarie ed ambientali di risorse, strumentali ed umane, che consentano di stare al passo con le crescenti esigenze di tutela.

È per questo motivo che riteniamo necessario che accanto al modello di governance nazionale per la definizione degli interventi di ambientalizzazione e di sviluppo, venga definito un secondo livello di governance di tipo tecnico-scientifico per gli aspetti ambiente e salute, che veda una forte integrazione interistituzionale e il coinvolgimento degli organi tecnici nazionali (ISS, ISPRA), di quelli regionali e locali (ARPA, AReS, ASL), delle università e dei centri di ricerca, potenziando le attività del Centro Salute Ambiente istituito dalla Regione Puglia nell'ottobre 2012. La mission principale del Centro Salute Ambiente è quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali attraverso tutte le matrici e gli effetti sulla salute umana, implementando specifiche attività di monitoraggio e ricerca e le relative dotazioni strutturali e infrastrutturali. Parallelamente, in funzione delle evidenze epidemiologiche disponibili e in corso di produzione circa le principali criticità sanitarie, sono implementate attività di prevenzione primaria e secondaria, nonché di potenziamento e ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie correlate all'inquinamento atmosferico.

Il Centro Salute Ambiente ha già operato integrando le diverse iniziative regionali e nazionali per mettere in campo un'articolata serie di attività in grado di garantire un potenziamento e un approfondimento tecnico-scientifico delle attività di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica ma anche un adeguamento dell'offerta assistenziale ai bisogni di salute della popolazione.

Riteniamo necessario, inoltre, segnalare la necessità di attribuire specifiche risorse economiche al Centro Salute e Ambiente al fine di assicurare la piena efficacia delle azioni intraprese, anche al fine di introdurre elementi che rafforzino la credibilità degli Enti di fronte ai cittadini.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte (e ancor più considerevoli alla luce delle competenze attribuite all'Agenzia) valgono in relazione alla dotazione umana e strumentale di ARPA Puglia.

La dotazione organica a regime prevista per l'ARPA Puglia (DGR 1712/2006) prevedeva un totale di 832 unità (133 dirigenti e 699 comparto). Successivamente la dotazione organica è stata ridefinita dalla regione con DGR 1486/2012 prevedendo 830 unità (83 dirigenti e 747 comparto). Tale dotazione organica, se raffrontata alla numerosità delle unità di personale presenti nelle ARPA di alcune regioni comparabili per popolazione, risulta essere nella maggior parte dei casi, inferiore. Infatti l'ARPA Emilia Romagna nel 2013 contava 1.017 unità di personale, l'ARPA Piemonte 1.054 e l'ARPA Toscana 719.

Purtroppo, a fronte della dotazione organica di 830 unità, nell'ARPA Puglia operano attualmente soltanto 334 operatori a tempo indeterminato, anche in

virtù delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni senza che sia stata disposta la sostituzione di personale a tempo indeterminato.

Pertanto si propone un emendamento volto all'autorizzazione, in deroga agli attuali vincoli, alla copertura del 60% dei posti della dotazione organica generale dell'Agenzia, per raggiungere 498 unità a tempo indeterminato, destinando tali risorse integrative a garantire il completamento e lo sviluppo delle attività di competenza agenziale sul territorio tarantino.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Con le varie decretazioni di urgenza, le autorizzazioni per l'esercizio di ILVA hanno perso nel tempo le caratteristiche dell'ordinarietà. Tale circostanza ha determinato un progressivo impoverimento del ruolo assegnato ex lege ai vari Enti e l'eliminazione del confronto e delle valutazioni tecnico-scientifiche tipiche di un procedimento ordinario, per lasciare posto a decisioni sempre più caratterizzate da un regime monocratico. L'evidenza dei fatti dimostra che questo processo non ha affatto determinato una migliore efficienza e maggiore rapidità nella realizzazione degli interventi di ambientalizzazione necessari. Anzi, si è avuto esattamente l'effetto contrario, ovvero una continua proroga dei termini ultimi previsti per l'ottemperanza a tutte le prescrizioni dell'AIA.

Infatti, come è noto, già con D.P.C.M. 14/03/2014 furono introdotte nuove modalità e, soprattutto, nuovi tempi di attuazione delle misure atte a garantire la tutela ambientale e sanitaria con l'approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che ha integrato e modificato, di fatto, l'originario Decreto di Riesame AIA n.DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.

Successivamente, sebbene gli adempimenti impartiti ad ILVA S.p.a. fossero stati dettagliati dapprima con Decreto di Riesame AIA e poi con l'approvazione del suddetto Piano Ambientale, venne ritenuto opportuno modificare ulteriormente le modalità di esecuzione delle prescrizioni con l'emanazione del L. n.116/2014 introducendo delle criticità connesse proprio al carattere generico delle previsioni ivi riportate.

Il decreto che esaminiamo oggi, prosegue l'azione di differimento dei tempi previsti per attuare le necessarie tutele ambientali riproponendo le medesime criticità.

Preliminarmente non si può prescindere dalla opinabilità dei numeri indicati. L'80% è una misura economica, sostanziale o numerica? E perché proprio l'80% e non il 90 o il 50%? Quali sono le motivazioni poste a base di tale numero?

Come si può facilmente osservare siamo di fronte sia alla ulteriore dilazione dei termini per l'ottemperanza alle prescrizioni AIA in scadenza al 31 luglio 2015, sia alla proroga sine die e senza certezza delle restanti prescrizioni, la cui scadenza è prevista dopo il 3 luglio 2015. Per comprendere bene di cosa discutiamo, è bene fare qualche esplicito riferimento ad alcuni degli interventi previsti dopo il 31 luglio 2015: si tratta della realizzazione della copertura dei parchi minerari, fonte di dispersione di polveri nocive, degli interventi prescritti sulle cokerie, della chiusura di tutti i nastri che trasportano materiale polverulento, della

installazione di benne ecologiche. Come vediamo si tratta di interventi indispensabili per garantire a pieno le tutele ambientali e sanitarie. Inoltre, non sfuggirà che si tratta, probabilmente, degli interventi maggiormente impattanti, per l'ILVA, sotto il profilo economico.

Riteniamo non sopportabile l'alea di indeterminatezza e genericità che si vuole introdurre con il citato articolo 2, comma 5. In tal senso è bene rilevare che l'AIA solo nella sua interezza garantisce l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) e che la sua parzializzazione rischia di comprometterne l'efficacia in termini di tutela ambientale e sanitaria, nonché di esporre lo Stato Italiano a possibili violazioni del Diritto Comunitario, con le conseguenze sanzionatorie immaginabili.

Impunibilità

Altro aspetto rilevante della norma è quello introdotto col comma 6 dell'articolo 2 che determina l'impunibilità del commissario e dei suoi delegati nell'attuazione della norma.

Tale comma non può non essere letto alla luce di quanto affermato da quello precedente. Ovvero, da un lato si eliminano gli obblighi a rispettare un cronoprogramma di attività e dall'altro si introduce una sorta di zona franca normativa per chi opera sull'unico presupposto che si faccia il bene (senza peraltro esplicitare quali siano i fondamenti tecnico-scientifici di tale affermazione).

Verrebbe da chiedersi: nella convinzione di fare il bene, perché prevedere la non responsabilità penale ed amministrativa?

Questo comma sembra perpetrare una logica di annullamento di obblighi e sanzioni ed è in linea con la precedente soppressione del Garante, del quale si propone la re-introduzione del ruolo di vigilanza ed informazione alla popolazione.

Discariche

Anche sul tema delle discariche si è assistito, nel tempo, alla introduzione di leggi speciali che hanno stravolto il procedimento amministrativo.

Il comma 1 dell'art. 4 fa riferimento, infatti, alle due discariche di proprietà ILVA, una per rifiuti pericolosi ed una per rifiuti non pericolosi, che hanno ottenuto un decreto di compatibilità VIA rispettivamente da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Puglia.

Ai sensi del Decreto 31 agosto 2013 n. 101, le modalità di costruzione e gestione delle stesse sarebbero state approvate "sentita" ARPA Puglia, che ha espresso in data 29.11.2013 un primo parere in merito allo "schema di bozza di lavoro" proposto dal sub commissario, prof. E. Ronchi, evidenziando alcune criticità da considerare in fase autorizzativa e chiedendo integrazioni. Successivamente né ARPA, né la Regione hanno ricevuto le bozze dei relativi decreti corredate da allegati tecnici su cui ha espresso i pareri richiesti.

Si tratta, quindi, di documenti sconosciuti sui quali non risulta possibile esprimere alcuna valutazione. Singolare è la proposta della norma (anche questa pare norma-provvedimento) che, da un lato approva documenti commissariali per i quali il commissario è già dotato di autonomia decisionale e, dall'altro, rimette in capo alle autorità competenti la successiva fase di gestione delle procedure con le immaginabili conseguenze sotto il profilo della inefficienza dell'azione amministrativa.

Bonifiche e Contratto Istituzionale di Sviluppo

La rilevante complessità della situazione ambientale ed economica presente sul territorio della città di Taranto e dell'area circostante, richiede interventi mirati e fortemente finalizzati a diversificare i centri di responsabilità e di coinvolgimento degli attori sociali direttamente interessati con specifico riferimento ai due temi prioritari riguardanti:

- Gli interventi di risanamento ambientale interni al perimetro dello stabilimento industriale ILVA
- L'insieme dei progetti di recupero e riqualificazione ambientale, territoriale, sociale ed economica del Comune di Taranto e dei Comuni limitrofi.

Tali interventi presuppongono infatti centri di coinvolgimento e di responsabilità tecnico-manageriale, amministrativa e finanziaria differenziati, con l'obiettivo di massimizzare gli sforzi e consentire il più rapido e concreto avvio delle singole iniziative.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo si presta ad essere considerato uno straordinario modello di efficienza e razionalizzazione degli investimenti pubblici che si renderanno disponibili e che potrà anche costituire un modello di riferimento per interventi in altre aree di crisi. In relazione agli articoli 5 e 6 (contratto istituzionale di sviluppo e programma di bonifica) si valuta positivamente l'ipotesi di Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto, considerando tale strumento idoneo a corrispondere alle enormi difficoltà in cui ci si trova. Si condivide, altresì, la semplificazione della governance e la eliminazione dei numerosi tavoli ad oggi istituiti per affrontare le questioni relative all'area tarantina.

Affinché lo strumento anzidetto sia nelle condizioni di sviluppare a pieno le proprie potenzialità, è indispensabile concentrare la fase di programmazione e pianificazione degli interventi in capo ai soggetti istituzionalmente preposti che siedono al tavolo istituzionale.

In particolare si ritiene che la funzione di programmazione di misure ed interventi non possa che essere attribuita al tavolo istituzionale e non già al commissario straordinario per le bonifiche che, in tale ottica, assume il ruolo di esecutore degli interventi.

Con riferimento alle risorse necessarie destinate all'area tarantina, si segnala la necessità di una chiara demarcazione tra gli interventi destinati all'ambientalizzazione dell'ILVA da un lato, che rientrano sotto la responsabilità diretta del Commissario straordinario, e gli interventi di recupero ambientale e

rilancio socio-economico dell'area tarantina dall'altro, collocando tali ultime risorse nell'ambito dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Con le stesse modalità si propone di gestire il Piano nazionale della città e relativi interventi nel Comune di Taranto.